

Roma, 2 ottobre 2006

Prot. n. 2516.11/06 GP/sm

Ai Presidenti e Segretari FIESA  
Provinciali e Regionali

Ai membri della Presidenza  
FIESA

Ai membri della Giunta FIESA

*Loro sedi*

**OGGETTO:** *circolare del Ministero dello Sviluppo economico*

Cari amici,

vi rimettiamo nota del nostro ufficio legislativo e copia della circolare ministeriale in oggetto, esplicativa delle norme in materia di commercio di cui al **decreto legge n. 223/06, convertito in legge 248/06, cosiddetto "decreto Bersani"** .

La nota esplicativa del nostro ufficio legislativo ripercorre le varie questioni poste dal decreto che tante polemiche aveva suscitato.

Richiamiamo la vostra attenzione su un punto particolarmente sentito dalla categoria e che era al centro di interpretazioni non omogenee.

Si tratta della questione della **consumazione sul posto**. Sul punto la circolare ministeriale e la nota del nostro ufficio legislativo chiariscono, in modo inequivocabile, che per attivare questo servizio presso gli esercizi di vicinato alimentare **non è richiesta alcuna autorizzazione** e che presso gli stessi esercizi possono essere predisposte le attrezzature occorrenti per la consumazione sul posto, piani d'appoggio in genere - come mensole e tavoli a scomparsa, supporti a sedere- distributori di bevande e posateria a perdere. L'unico divieto prescritto dalla norma, e confermato nella circolare ministeriale, concerne il servizio di somministrazione assistita, ossia il servizio al tavolo.



In altre parole, il cliente deve servirsi, o essere servito, al banco e con i prodotti di gastronomia acquistati recarsi nell'area per la consumazione, attrezzata con piani d'appoggio, dove potrà consumare i prodotti scelti.

Si tratta della conferma di un importante principio, già presente nel precedente decreto Bersani 114 del '98, cui varie interpretazioni burocratiche e formalistiche avevano impedito il dispiegare degli effetti legislativi, anche se già diversi comuni (ad es. Genova) erano intervenuti con ordinanze per consentire l'applicazione della norma. Ora, per superare tali difficoltà, opposte strumentalmente, è intervenuto nuovamente la legge 248/06 che ha chiarito che per avviare l'attività relativa alla consumazione sul posto non è richiesta alcuna autorizzazione aggiuntiva a quella già detenuta per l'esercizio di vendita di prodotti alimentari.

Si tratta di un risultato importante per le categorie del commercio al dettaglio alimentare che operano nella tipologia degli esercizi di vicinato, che può restituire quote di mercato ad un settore stretto nella morsa dei cambiamenti degli stili di vita da una parte e della concorrenza della GD dall'altra.

Su questo fronte si è attestata la Confederazione, che ha favorito la formulazione della norma così come si evince dalla circolare ministeriale.

Auspiciando che non vi siano più dubbi sulla questione porgiamo cordiali saluti.

Il Presidente  
Giancarlo Petruccioli



Il Direttore  
Gaetano Pergamo

